

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 281, 287, 423, 817 e 1183-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE MILITERNI)

sui

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie e perpetue (n. 281)

d'iniziativa dei senatori COMPAGNONI, COLOMBI, GOMEZ D'AYALA, MAMMUCARI, MORVIDI, CONTE, PETRONE, CIPOLLA, SPEZZANO, DI PAOLANTONIO, SAMARITANI, CAPONI, SANTARELLI, TRAINA, AUDISIO, SALATI, ADAMOLI, SCARPINO, D'ANGELOSANTE, DE LUCA Luca e MENCARAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1^o NOVEMBRE 1963

Norme sull'enfiteusi in Sicilia (n. 287)

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, CARUBIA, CARUSO, GRANATA, FIORE, MARULLO, TRAINA, GOMEZ D'AYALA e COMPAGNONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1^o NOVEMBRE 1963

Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole (n. 423)

d'iniziativa dei senatori GOMEZ D'AYALA, COMPAGNONI, MAMMUCARI, CARUBIA e GRANATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964

Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (n. 817)

d'iniziativa dei senatori BRACCESI, CARELLI, SALARI, BALDINI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1964

Norme sulla affrancazione di fondi rustici (n. 1183)

d'iniziativa del senatore SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1966

INDICE - SOMMARIO

PARTE I. — <i>L'iter</i> del disegno di legge	Pag.	5
PARTE II. — Dai disegni di legge d'iniziativa degli onorevoli senatori: Compagnoni ed altri, Braccesi ed altri, Gomez d'Ayala ed altri, Cipolla ed altri e del senatore Schietroma al disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione agricoltura e foreste	»	5
PARTE III. — Brevi considerazioni giuridiche e socio-economiche sulla più recente evoluzione dell'istituto dell'enfiteusi	»	6
PARTE IV. — Breve accenno alle principali innovazioni contenute nel disegno di legge	»	7
Testo del disegno di legge elaborato dall'8ª Commissione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — In materia di enfiteusi ed affrancazione dei fondi rustici sono stati presentati al Senato i seguenti disegni di legge d'iniziativa parlamentare:

disegno di legge d'iniziativa del senatore Schietroma: « Norme sull'affrancazione di fondi rustici » (1183);

disegno di legge d'iniziativa dei senatori Braccesi, Carelli ed altri: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue » (817);

disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gomez D'Ayala ed altri: « Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole » (423);

disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri: « Norme sull'enfiteusi in Sicilia » (287);

disegno di legge d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri: « Norme per la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue » (281).

L'illustre Presidente dell'8^a Commissione agricoltura, senatore Di Rocco, al fine di imprimere un più celere e coordinato ritmo all'esame dei predetti disegni di legge ed enucleare dalla valutazione comparativa dei medesimi un unico testo di nuove « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue », sottoponeva alla Commissione l'opportunità di procedere alla nomina di apposita Sottocommissione la cui presidenza veniva affidata all'egregio Vice Presidente dell'8^a Commissione, senatore Tedeschi. Il testo elaborato dalla Sottocommissione, attraverso una lunga serie di serene riunioni, nel confronto approfondito delle posizioni, delle analisi e delle valutazioni, costituiva, a sua volta, lo schema per un più ampio dibattito in Commissione, cui partecipavano tutti i componenti della Commissione e davano un peculiare contributo risolutivo il Presidente, senatore Di Rocco, ed il Governo.

La maggioranza della Commissione perveniva, così, alla redazione del testo definitivo del disegno di legge che ora viene sottoposto e raccomandato all'approvazione del Senato, nella certezza che anche l'Aula vorrà dare il suo illuminato contributo per l'ulteriore perfezionamento dell'articolazione normativa.

2. — I menzionati disegni di legge d'iniziativa parlamentare hanno costituito la base del presente schema legislativo.

In particolare, il nuovo testo si ispira, per la sostanza, prevalentemente al disegno di legge Braccesi-Carelli; per la procedura a quello d'iniziativa del senatore Schietroma. Tutti i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, infatti, non solo trattano la stessa materia ma perseguono, sostanzialmente, identiche finalità socio-economiche e tecnico-giuridiche.

« Le istanze avanzate dagli enfiteuti coltivatori diretti interessati — è detto alle pagine 1 e 2 della relazione al disegno di legge, dei senatori Braccesi, Carelli ed altri — si possono riassumere nei punti seguenti:

a) stabilire un limite massimo all'entità dei canoni;

b) semplificare e facilitare la procedura di affrancazione giudiziale;

c) contenere i prezzi di capitalizzazione ed agevolare, con concessione di mutui a lungo termine e basso tasso di interesse, il reperimento di fondi necessari per corrispondere detto prezzo;

d) garantire, nei calcoli del prezzo di affrancazione, il riconoscimento del valore economico del diritto reale dell'enfiteuta e delle migliorie dallo stesso apportate».

Nella relazione al disegno di legge n. 281 d'iniziativa dei senatori Compagnoni, Colombi ed altri (v. pag. 4), premesso che « si vogliono eliminare gli ostacoli che si frappongono all'affrancazione, allo scopo di creare le condizioni favorevoli al superamento dei rapporti di cui ci occupiamo », si articolano norme che:

a) rendano obbligatoria una congrua decurtazione dei canoni enfiteutici;

b) prevedano criteri quanto più possibile semplici per la determinazione del nuovo canone, in modo da ottenere risultati uniformi per tutto il territorio nazionale e per limitare le contestazioni;

c) assicurino una più celere e meno costosa procedura per l'affrancazione.

3. — Prima di sottoporre all'esame del Senato il testo del nuovo disegno di legge, così come è stato elaborato ed approvato dalla maggioranza della Commissione, sembra opportuno al relatore premettere alcune considerazioni sulla materia che le nuove norme andranno a regolare.

Se è vero, come è vero, che, in ogni caso, propedeutica dell'azione legislativa è la conoscenza della realtà su cui dovrà operarsi (per enuclearne, nell'equilibrio degli interessi e dei valori etici e concettuali, sul piano tecnico-giuridico, le istanze dell'evoluzione socio-economica), e quindi la conoscenza anche delle ragioni logiche o delle aberrazioni per cui essa realtà continua a presentarsi in un dato modo e non in un altro, ciò è ancor più vero quando oggetto concreto e specifico dell'azione legislativa è la complessa e varia realtà tecnica, umana e problematica dell'agricoltura.

Una prima considerazione meritano i dati dimensionali attuali dell'enfiteusi in Italia.

L'area dell'enfiteusi interessa, attualmente, soltanto alcune zone dell'Italia centro-meridionale. Nell'Italia settentrionale, l'istituto dell'enfiteusi « è quasi ignoto alla pratica » (1).

Al regresso delle dimensioni geoeconomiche, fa riscontro l'esaurirsi della funzione economico-sociale dell'istituto.

L'enfiteusi — lo rivela la stessa etimologia: dal greco « emfuteusis » = piantaggio — mirò, innanzi tutto, al dissodamento ed al miglioramento dei terreni incolti. « In tal senso l'istituto dell'enfiteusi ha reso grandissimi servizi nell'antichità e nel medioevo; fu la forma concreta con cui venne stimolato il dissodamento di molte terre ed

avviata la proprietà individuale di estese zone » (2).

Progredendo nel tempo, il motivo del miglioramento del fondo, che non poteva non essere che prevalente nella fase iniziale del dissodamento, cedette sempre più terreno alla prestazione annua ed il direttario si andò sempre più preoccupando di ricavare dai fondi determinati vantaggi, anziché migliorarli ulteriormente.

« Nella realtà economica — osserva acutamente Medici — (3) il diritto dell'enfiteuta sopravanza assai quello del proprietario; del vecchio proprietario, si sarebbe tentati di dire, continua, argutamente Medici, giacché, da un punto di vista economico (qualora si possa parlare di un concetto economico della proprietà), è pacifico che l'enfiteuta è il vero proprietario del fondo ».

Dal punto di vista strettamente economico, infatti, è pacifico « che l'enfiteuta debba essere considerato proprietario di un fondo gravato da un onere reale: onere il quale, nel grandissimo numero dei casi, è di entità modesta. Perciò, in pratica, il diritto del concedente finisce con l'essere un diritto reale su cosa altrui, cioè sul fondo dell'enfiteuta; o addirittura un diritto di credito tutelato da garanzia reale » (4).

L'istituto dell'enfiteusi, considerato, all'epoca della Rivoluzione francese, come un relitto feudale, tanto da rimanere escluso dal codice francese ed anche dal codice albertino, « riuscì a penetrare nel codice del 1865 solo per iniziativa parlamentare, avendovi perciò un trattamento nettamente ostile, diretto a far scomparire l'istituto e ad impedire il sorgere di nuovi rapporti » (5).

Il codice civile del 1942, invece, ricollegandosi alla tendenza, già manifestatasi dopo l'entrata in vigore del codice del 1865, diretta a rinsaldare l'istituto, mediante il rafforzamento del diritto del concedente, ha ridisciplinato le basi dell'istituto stesso,

(1) Messineo, Trattato di diritto civile, vol. II, pag. 142.

(2) Enciclopedia cattolica, vol. V, pag. 356.

(3) G. Medici, Principii di Estimo, cap. XI, Le stime inerenti al diritto di enfiteusi, pag. 290, III ed. 1962.

(4) Medici, op. cit. pagg. 291-292.

(5) Commentario del codice civile di Pescatore-Albano-Greco, libro III, tomo II, pag. 1, Utet, 1958.

considerandolo non più come un relitto storico da dover far scomparire, ma come un rapporto giuridico degno ancora di protezione, in quanto connesso con una duplice funzione: una funzione sociale di incremento dell'agricoltura e della produzione, ed una funzione individuale di stimolo sull'enfiteuta, perchè, migliorando il fondo, ne assicurarsi il vantaggio a sè ed ai suoi eredi.

Ma l'aver riaffermato la strumentalità e la duplice funzione dell'enfiteusi significava, implicitamente, porre anche le premesse per l'ulteriore evoluzione dell'istituto, non tanto in relazione alla politica legislativa delle varie e spesso contraddittorie epoche giuridiche, quanto in armonia con la stessa evoluzione della realtà socio-economica dell'agricoltura.

Indubbiamente, l'enfiteusi può trovare anche oggi utili applicazioni e rendere tuttavia grandi servizi all'umanità, soprattutto là dove esistono ancora vaste zone di territori primitivi e spopolati da dissodare.

L'enfiteusi, da un punto di vista etico-sociologico, è « un motivo generatore della proprietà privata ». Ma la dinamicità propria della vita economica moderna, l'istanza etico-sociologica dell'autonomia economica, coordinata e correlata, sì, a fini produttivi, ma ontologicamente centrata sulla stessa, libera imprenditorialità dell'iniziativa della persona — base della stessa libertà politica e della dignità della persona umana — postulano che il rapporto enfiteutico, superate le condizioni territoriali e storiche che lo hanno generato o fatto degenerare, ceda il passo al valore ed alla dinamica di una proprietà fondiaria privata, individuale, e non a . . . mezzadria giuridico-dominicale, che sia libera da ogni vincolo od onere di carattere reale e permanente, per costituire unità produttive dotate della loro piena e permanente autonomia imprenditoriale.

Tutto ciò diventa umanamente e politicamente ancor più attuale, nello spirito dell'articolo 44 della Costituzione, allorchè si tratti di attivare, anche attraverso lo specifico « motivo generatore » dell'enfiteusi, la creazione, beninteso su dimensioni geoeco-

nomiche valide, di autonome e vitali aziende agricole diretto-coltivatrici.

Le norme e gli istituti giuridici non sorgono per circuire ed imprigionare la realtà, ma per attivare, nella storia e nella società, lo slancio vitale ed armonico del reale verso forme sempre più progredite di giustizia sociale.

4. — Sembra opportuno al relatore un breve accenno alle principali innovazioni contenute nel presente disegno di legge.

Premesso e riaffermato che finalità peculiare delle nuove norme in materia è quella di facilitare al massimo le affrancazioni, l'articolo 1 fissa un parametro massimo insuperabile per i canoni enfiteutici perpetui o temporanei e per le altre prestazioni fondiari perpetue: non potranno, comunque, superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo su cui gravano (qualifica catastale al 30 giugno 1939) determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939 n. 587, convertito nella legge 29 giugno 1939 n. 976, rivalutato con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356. I canoni stabiliti in misura superiore a tale parametro insuperabile sono ridotti al limite predetto.

Fatte salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta, l'affrancazione si opera, in ogni caso, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dei canoni e delle prestazioni.

Il criterio del parametro unico come limite massimo risponde alle seguenti istanze fondamentali:

a) consente di perequare i canoni ed il capitale di affrancazione alla complessa e varia realtà agricola dei fondi enfiteutici;

b) consente all'autonomia privata delle parti di disciplinare il rapporto contrattuale e l'affrancazione nell'ambito del parametro massimo legale.

Una facile critica sarebbe quella che ritenesse di poter denunciare un contrasto tra il parametro fissato dalla legge n. 74 del 1958 per i livelli veneti ed il più alto parametro previsto dal presente disegno di legge. Si risponde a tale rilievo critico con lo stesso

pensiero della Corte costituzionale: « Non si può sostenere che la disciplina particolare dei livelli nelle provincie del Veneto e del Friuli sia sfornita di qualsiasi giustificazione. Anche se si debba ammettere che i livelli veneti non presentino, nel loro intrinseco carattere, una figura diversa da quella degli istituti simili delle altre Regioni, una cosa resta certa e cioè che nel Veneto e nel Friuli questi pesi alla proprietà fondiaria hanno una notevole consistenza economica che li contraddistingue, mentre nelle altre Regioni essi sono tanto esigui che spesso ne è addirittura antieconomica la riscossione (6).

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del disegno di legge innovano radicalmente la procedura di affrancazione, semplificandola al massimo possibile

A norma dell'art. 971 Cod. civ. e della legge 11 giugno 1925 n. 998 e successive integrazioni, la procedura di affrancazione giudiziale si inizia mediante deposito del prezzo di affrancazione. Effettuato il deposito, segue la citazione in giudizio davanti al giudice competente.

Il deposito-offerta reale del prezzo di affrancazione, a norma della legislazione in vigore, nonché della relativa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, costituisce, a tutt'oggi, condizione di procedibilità. Sorge, pertanto, l'ipotesi di improcedibilità sia nel caso di omissione del deposito preventivo, sia nel caso che l'ammontare depositato risulti irrisorio o comunque determinato secondo criteri irragionevoli (7).

Le predette eccezioni processuali, spesso soltanto dilatorie e defatigatorie, vengono superate dalle innovazioni contenute nel presente disegno di legge. Ma le nuove norme procedurali, instaurando la competenza del Pretore, qualunque sia il valore del fondo, (come già, ad es. per le azioni possessorie), servono a superare anche le incertezze dottrinali e giurisprudenziali in materia di competenza per valore e per territorio, originate

dall'interpretazione non pacifica e molto controversa dell'attuale legislazione.

Ad esempio, per quanto concerne la competenza per valore, la Cassazione e la prevalente dottrina (8), ritengono che la competenza per valore si determina sempre in base al tributo diretto verso lo Stato, moltiplicato per il coefficiente stabilito dalla legge.

Secondo un'altra autorevole dottrina (9), invece, il valore della causa andrebbe determinato non in base all'art. 15° cpv. Cod. proc. civ. ma a norma dell'articolo 13 ultimo cpv., Cod. proc. civ. e con riferimento al valore del diritto del concedente.

Le nuove norme procedurali risolvono, inoltre, altre controversie in ordine alla competenza per territorio, fissando esplicitamente il criterio del *forum rei sitae*.

Con l'attuale legislazione ancora in vigore, anche l'individuazione della competenza territoriale fornisce materia di dubbi e controversie. Deve essere seguito il foro del convenuto, ai sensi degli articoli 18 a 20 Cod. proc. civ. oppure dovrà aversi riguardo al *forum rei sitae* — considerando che la affrancazione ha, come oggetto, il diritto reale del concedente e tende al consolidamento del dominio eminente e di quello utile, in relazione al fondo concesso in enfiteusi? (10).

Il relatore non ritiene di dover assumere e giustificare una posizione teorica nell'accennata disputa dottrinale e giurisprudenziale. Certo, se si dà la prevalenza alla natura contrattuale del titolo costitutivo dell'enfiteusi, sempre e quando il titolo è costituito da un contratto, non si dovrebbe fare ricorso a regole diverse da quelle di cui agli articoli 18-20 Cod. proc. civ., nulla rilevando, in senso tecnico-giuridico-formale, che l'effetto della controversia si risolva nel trasferimento di un diritto reale e nell'acquisto di esso da parte dell'enfiteuta. Nei

(6) Cfr. sentenza del 15 luglio 1959 n. 46, in Giur. cost. 1959, pag. 743.

(7) V. Trattato di Dir. civ., Pescatore-Albano-Greco, libro III, pag. 44, nota 12.

(8) Cass. 22 giugno 1949 n. 1564, in Foro it., voce Enfiteusi, n. 123; *idem*, 27 settembre 1947 n. 1575, in Giur. it.; Cass. 9 marzo 1950 n. 619 in Rep. gen. giur. it., Enfiteusi; v. Andrioli, commento Cod. proc. civ., Napoli, 1941.

(9) Cariota-Ferrara, l'Enfiteusi, pag. 476, nota 4.

(10) Cariota-Ferrara, l'Enfiteusi, pag. 476.

contratti di compravendita, infatti, pur avendosi effetti reali originari (nel caso che oggetto sia un immobile) anche molto più estesi, non si dubita che il giudice da adire non è quello del *forum rei sitae* ma l'altro relativo al contratto.

Ma nella specie, la scelta che il legislatore andrà a fare, con il presente disegno di legge, con l'espressa affermazione della competenza del *forum rei sitae* — e della competenza per valore del Pretore — non è tanto motivata dalla natura del rapporto enfiteutico e della prevalenza, in ogni caso, degli effetti reali del rapporto, quanto, soprattutto, da criteri di politica e di economia processuali. E ciò sia al fine di semplificare la procedura di affrancazione, rendendola, a priori, più accessibile, sia perchè la stessa determinazione del prezzo di affrancazione trova, quasi sempre, riscontro e necessità di riferimento economico a situazioni locali, e quindi di più agevole ed informata analisi e valutazione da parte del Pretore del *forum rei sitae*.

Anche la competenza in grado di appello affidata alla Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente territorialmente risponde a criteri di politica ed economia processuali.

Già l'esigenza è stata, peraltro, avvertita dalla dottrina per quanto concerne le revisioni decennali del canone. Come osserva il Favara, nella monografia sull'Enfiteusi, inserita nel Nuovissimo Digesto Italiano (11) appare, senz'altro, opportuno di affidare le relative valutazioni alle esistenti sezioni specializzate per l'equo canone nei contratti agrari, cosa che, probabilmente, rileva il predetto autore, « il legislatore avrebbe fatto se le sezioni stesse fossero già istituite al tempo in cui entrò in vigore l'attuale Codice civile, attesa la speciale competenza di tale giudice ». Infatti, conclude lo stesso autore, « nulla vieterrebbe, *de jure condendo*, di pensare, a modifica dell'art. 962 Cod. civ., anche per l'enfiteusi ad una perequazione *ope judicis* simile a quella prevista dalla legge 18 agosto

1948 n. 1140 per i canoni dovuti in forza di contratti agrari ». Ed in tal senso, il relatore si riserva di presentare al Senato un emendamento integrativo.

Gli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge prevedono particolari agevolazioni fiscali e di tariffa nel procedimento pretorio, nonchè tutte le agevolazioni — per gli affrancanti coltivatori diretti — concesse dalle disposizioni sulla proprietà contadina, di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, preordinando una particolare procedura (art. 11) per i mutui a tasso normale o a tasso agevolato da concedersi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione.

L'articolo 12 estende le disposizioni del disegno di legge ai rapporti di migliororia previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, nonchè, eccetto l'art. 1, ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74.

L'articolo 14 — è anche questa una notevole innovazione — autorizza gli Enti di sviluppo, a richiesta degli interessati e quindi fatta salva la loro autonoma iniziativa, a sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.

L'articolo 15, ultimo, provvede ad abrogare tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Il disegno di legge, pur facilitando al massimo l'affrancazione, specie al fine di potenziare la creazione, beninteso su dimensioni geoeconomiche valide, di vitali aziende agricole diretto-coltivatrici, tutela equamente i diritti dei « proprietari originari » e gli interessi superiori dell'economia nazionale.

Resta, ovviamente, fermo il principio caratteristico dell'enfiteusi per cui (art. 964 Cod. civ.) « le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali ».

« Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone ».

Resta fermo il diritto di devoluzione del fondo enfiteutico a favore del concedente,

(11) Op. cit. ed. Utet, 1957.

in caso di morosità biennale o di deterioramento o di contravvenzione all'obbligo dei miglioramenti convenuti. Forse, sarebbe opportuna anche qualche semplificazione nella procedura di devoluzione, specie al fine di impedire degenerazioni processuali pretestuose e dilatorie a danno della stessa certezza del diritto, nonchè degli interessi superiori dell'economia nazionale.

Il relatore, nel raccomandare a nome dell'8^a Commissione permanente, il presente disegno di legge alla sollecita approvazione del Senato, spera che l'Assemblea possa essere unanime nel considerarlo un ulteriore, valido strumento di giustizia e di pacificazione sociali.

MILITERNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme in materia di enfiteusi
e prestazioni fondiari perpetue****Art. 1.**

I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 587, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

I canoni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma.

L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939.

Art. 2.

Tutte le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori alla entrata in vigore del vigente Codice civile sono regolate dalle norme del Codice e dalla presente legge.

Art. 3.

La domanda giudiziale di affrancazione si propone con ricorso al Pretore del luogo dove è situato il fondo, qualunque ne sia il valore. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è

stata in precedenza corrisposta la prestazione nonchè di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini.

Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e in mancanza l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonchè il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio.

Art. 4.

Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.

L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.

Il Pretore esperirà il tentativo di conciliazione delle parti ai sensi dell'articolo 185 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del Comune sede della Pretura competente quale capitale di affranco.

Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente.

In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore ordina l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.

Il Cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del Pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.

Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione se legalmente richiesta e dovuta. A tal fine, il Pretore ordina l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente per l'ammontare che riterrà opportuno.

L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 3 e 4 a cura del ricorrente.

Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.

Entro tre mesi dall'avvenuta notifica, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la revoca dell'affrancazione, la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e la attribuzione dell'intera somma o di parte di essa. La sentenza che decide la controversia va annotata a fianco dell'ordinanza pretoria.

Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.

Art. 7.

Trascorsi i tre mesi senza che sia proposto gravame ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 5 relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.

Art. 8.

Trascorsi i tre mesi senza che sia stato proposto gravame ai sensi dell'articolo 7, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di più aventi diritto.

Art. 9.

In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.

Art. 10.

Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprietà contadina di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

I mutui a tasso normale o a tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione.

In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovrà rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano:

a) l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale

del Comune sede della Pretura competente la somma mutuata a totale o parziale copertura della somma determinata dal Pretore quale capitale di affranco;

b) l'Ufficio postale di cui alla lettera a) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge, con le successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai rapporti a miglioria previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 1, ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74.

Art. 13.

Nelle vertenze in corso, il giudizio è sospeso a richiesta dell'affrancante se entro sei mesi egli ha proposto ricorso al Pretore ai sensi dell'articolo 3.

Art. 14.

Gli enti di sviluppo di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, a richiesta degli interessati, possono sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura per l'affrancazione.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Compagnoni, Colombi, Gomez D'Ayala, Mammucari, Morvidi, Conte, Petrone, Cipolla, Spezzano, Di Paolantonio, Samaritani, Caponi, Santarelli, Traina, Audisio, Salati, Adamoli, Scarpino, D'Angelosante, De Luca Luca e Mencaraglia: « Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue » (n. 281)

—

Art. 1.

I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni fondiari, perpetui o temporanei, di qualsiasi natura, anche se consistono in una quantità fissa o in una quota di prodotti naturali, ivi comprese le prestazioni per i rapporti di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, debbono essere corrisposti in danaro e non possono superare il triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.

I canoni, censi e prestazioni superiori a detta misura sono ridotti di diritto al limite di cui al precedente comma, anche se riguardano i rapporti stipulati prima del 28 ottobre 1941 e regolati dal Titolo IV del Libro III del Codice civile, anche per ogni loro necessario aumento per laudemio e simili. Sono, comunque, salve le condizioni di miglior favore in beneficio dei debitori.

Art. 2.

Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, il canone dovuto ai sensi della presente legge.

Quando ne siano creditori il Demanio, o qualunque altra Amministrazione dello Stato, il fondo per il Culto, le Province, i Comuni ed ogni persona giuridica soggetta a

tutela statale, il prezzo di affrancazione è fissato in una somma corrispondente ad un numero di annualità determinato dall'Ente avente diritto e comunque non superiore a quindici.

Il capitale di affrancazione determinato a norma del primo comma del presente articolo è a carico dell'affrancante coltivatore diretto nella misura del 60 per cento ed a carico dello Stato per il rimanente 40 per cento. Tale sussidio dello Stato è concesso a termini dell'articolo 43 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e del primo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 3.

Il procedimento di affrancazione nei casi previsti dalla presente legge è di competenza del pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del Codice di procedura civile, primo comma.

Il prezzo di affrancazione è determinato dal pretore, competente ai sensi del comma che precede, su ricorso del debitore, che dovrà allegare il certificato catastale o un certificato da cui risulti il reddito dominicale del fondo.

Il pretore, sulla base della documentazione esibita, e sentito, se del caso, un consulente tecnico, fissa, con suo decreto, il prezzo di affrancazione.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma dell'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Avverso il decreto il creditore può proporre opposizione, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica, con atto di citazione notificato al ricorrente nei modi di legge.

Il pretore, senza formalità di procedura, decide con sentenza sull'opposizione.

Art. 4.

Decorso il termine per l'opposizione, o rigettata in via definitiva l'opposizione, il pretore dichiara esecutivo il decreto e dispone il versamento del prezzo in libretto postale fruttifero.

Il certificato di mancata o di rigettata opposizione è documento idoneo per la richiesta, da parte del debitore, del sussidio di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il deposito a carico dell'affrancante coltivatore diretto è pari al 60 per cento del prezzo di affrancazione.

Art. 5.

I diritti dei terzi e del creditore sono trasferiti sul prezzo di affrancazione.

Lo svincolo del prezzo di affrancazione viene disposto con ordinanza del pretore, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Il creditore della prestazione è surrogato di diritto a riscuotere direttamente il contributo statale previsto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 6.

Il conservatore dei registri immobiliari, sulla base della prova del versamento della somma dovuta dal debitore sul libretto postale fruttifero, e della presentazione di domanda di sussidio nei casi previsti dall'articolo 2 della presente legge, annota nei registri immobiliari l'affrancazione del fondo dalla prestazione.

Art. 7.

Nel procedimento di affrancazione e nel giudizio di opposizione il debitore procedente è esentato da ogni tassa o imposta, ed è tenuto unicamente alle spese di notifiche e al compenso eventuale in favore del consulente tecnico.

Nel giudizio di opposizione, ogni restante spesa di giudizio è a carico della parte soccombente.

Art. 8.

Agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumono spirituali, e sono pertanto soppresse le decime

e le altre simili prestazioni sotto qualsiasi denominazione e in qualunque modo corrisposte ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per scopo un servizio religioso.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'Amministrazione del demanio dello Stato o a qualunque altro ente o persona succeduta a persona o ad enti della preindicata natura.

La prova contraria, concessa alle persone, corpi, enti e amministrazioni predette, deve risultare da atto scritto. Non costituiscono prova valida i ruoli esecutivi e le successive determinazioni, nella percezione continua delle prestazioni.

Art. 9.

Ai rapporti previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo, nonché quelle contenute nell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, quando il miglioratorio subentrato abbia pagato il valore delle migliorie al concedente all'atto dell'ingresso nel fondo, la durata del possesso decorre dalla data di impianto delle migliorie stesse.

Art. 11.

I rapporti a migliorie di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, qualunque sia la loro durata, sono soggetti alla disciplina della citata legge n. 327 e della presente legge.

Tali rapporti potranno essere affrancati in qualsiasi momento raggiungeranno la durata di trenta anni.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Cipolla, Carubia, Caruso, Granata, Fiore, Marullo, Traina, Gomez D'Ayala e Compagnoni: « Norme sulla enfiteusi in Sicilia » (n. 287)

Art. 1.

I censi, i canoni, le decime, i livelli e tutte le altre prestazioni, in denaro o in natura, perpetui o a tempo, anche se consolidati o rinnovati attraverso *verba regia*, atti ricognitori, contratti o per usucapione, sorti originariamente prima del 1° gennaio 1865, esistenti nel territorio della Regione siciliana, sono dichiarati estinti.

I relativi fondi rustici, restano in piena ed assoluta proprietà degli enfiteuti.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, non sono considerati contratti originari gli atti rico-

gnitori successivi al 1° gennaio 1865, anche se espressamente ad essi è attribuito dalle parti tale valore.

Art. 3.

L'ammontare dei canoni relativi alle concessione enfiteutiche, effettuate ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modifiche, non potrà mai superare il 5 per cento della indennità prevista dalle leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

Dalla suddetta indennità vanno detratte le somme comunque versate al concedente dall'enfiteuta al momento della stipulazione del contratto.

Art. 4.

Le norme della presente legge si applicano ai rapporti analoghi esistenti in altre Regioni della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Gomez D'Ayala, Compagnoni, Mammucari, Carubia e Granta: « Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole » (n. 423)

Art. 1.

Alle concessioni di terre incolte e mal coltivate disposte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e loro norme integrative e modificative, sono estese, con le modifiche di cui agli articoli seguenti, le norme dell'articolo 977 e seguenti del Codice civile sull'enfiteusi.

Art. 2.

La concessione in enfiteusi è attuata al nome della cooperativa concessionaria, in caso di conduzione collettiva, e in caso di conduzione divisa, al socio che ne è l'effettivo coltivatore, salvo diversa determinazione assunta dall'assemblea della cooperativa.

Art. 3.

Il canone enfiteutico è pari all'indennità attualmente gravante sul fondo, al netto delle imposte e degli altri oneri che restano a carico del concedente.

In caso di canone in misura variabile si applicano le norme della legge 11 giugno 1925, n. 998, sulla riduzione dei canoni in misura fissa.

Art. 4.

L'affrancazione è ammessa in ogni tempo indipendentemente dell'esistenza di proroghe ventennali o di eventuali piani di miglioramento.

Art. 5.

Alle affrancazioni previste dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni di finanziamento a favore della proprietà contadina.

I mutui per l'affrancazione saranno rimborsabili in 40 anni ad un saggio di interesse non superiore all'1 per cento a carico dell'affrancante.

Art. 6.

Per far fronte agli oneri a carico dello Stato derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.950 milioni.

Tale spesa sarà coperta per l'esercizio finanziario 1964-65 con il prelevamento di 142 milioni di lire sugli stanziamenti previsti dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454; per i 39 esercizi finanziari successivi con l'iscrizione annua di 72 milioni di lire su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, numero 454, eseguite dalle cooperative concessionarie il sussidio statale è elevato al 70 per cento.

Tutti i contributi per i concorsi statali per qualsiasi titolo previsti dalle leggi vigenti, sono maggiorati del 30 per cento quando vengano concessi a cooperative di qualsiasi tipo costituite tra enfiteuti di terre incolte in base alla presente legge.

Art. 8.

La concessione enfiteutica con le modalità della presente legge si applica anche alle assegnazioni di terre incolte non prorogate o revocate con sentenze anche definitive, purchè non eseguite al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Braccesi, Carelli, Salari, Baldini e Angelilli: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue »
(n. 817)

Art. 1.

Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, integrate da due rappresentanti dei concedenti in enfiteusi e da due rappresentanti degli enfiteuti, determineranno, in misura fissa e per le provincie interessate, sia per i canoni enfiteutici in natura, perpetui o temporanei, che per le prestazioni fondiari perpetue in natura, tanto se dovuti in quantità fissa come in quota proporzionale dei prodotti, l'ammontare da considerarsi equo, tenendo conto oltre che dei criteri fissati dall'articolo 3 della citata legge n. 567, del fatto che gli oneri fondiari gravano sull'enfiteuta, od onerato, e dei diritti spettanti agli stessi, per i miglioramenti eseguiti o, comunque, per la natura giuridica delle prestazioni perpetue.

È in facoltà della Commissione tecnica determinare l'ammontare equo, sia in danaro che in prodotti del fondo.

È in facoltà dell'enfiteuta od onerato, corrispondere il canone, o la prestazione, nell'ammontare stabilito dalla Commissione anche nel caso in cui non si faccia luogo ad affrancazione.

Art. 2.

L'ammontare dei canoni e delle prestazioni, stabilito a mente dell'articolo precedente, sarà preso a base per il computo del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.

Art. 3.

Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente Codice

civile sono regolate dalle norme del Codice e della presente legge.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per la attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 novembre 1942, n. 318.

Art. 5.

Per ottenere l'affrancazione dei canoni enfiteutici, perpetui o temporanei, e delle altre prestazioni fondiari perpetue, in natura o in danaro, il debitore presenta ricorso al Pretore del luogo ove è situato l'immobile sul quale tali diritti gravano, indicando il nominativo di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione, e l'importo di essa.

Al ricorso sono allegate le ultime quietanze dei canoni e delle prestazioni, delle quali il debitore che richiede l'affranco è in possesso, qualsiasi altro documento e, in mancanza, atto di notorietà attestante l'esistenza di essi, nonchè l'importo dei diritti dei quali si chiede l'affrancazione e il certificato catastale relativo all'immobile in relazione al quale tali diritti sono dovuti.

Art. 6.

Il Pretore determina con decreto la somma che l'istante deve depositare presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di svincolo. Queste ultime non possono essere determinate in misura superiore al decimo del prezzo di affrancazione.

Art. 7.

Il cancelliere, ricevuta dalla parte procedente la quietanza relativa al deposito della somma stabilita nel decreto, provvede a trascrivere il decreto stesso presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

Art. 8.

A cura dell'affrancante, copia del decreto rilasciato dal cancelliere con l'annotazione in calce dei dati del deposito e della trascrizione, viene notificata a colui cui la prestazione è stata per l'innanzi corrisposta ed all'intestatario catastale dell'immobile sul quale la prestazione grava, qualora essa non sia intestata allo stesso affrancante.

Art. 9.

Intervenuta la notifica indicata dall'articolo precedente l'enfiteusi, o la prestazione fondiaria, si estingue nei confronti di chiunque. L'affrancante è tuttavia tenuto alla integrazione del prezzo di affranco, se questo risulta insufficiente.

Art. 10.

Per la riscossione della somma depositata, qualsiasi avente diritto presenta ricorso al Pretore allegando il titolo costitutivo del canone, o della prestazione, il certificato storico catastale trentennale dell'immobile in relazione al quale tali diritti erano dovuti, e il certificato delle trascrizioni e delle iscrizioni effettuate nel trentennio sul diritto del concedente dell'immobile suddetto.

Art. 11.

Il Pretore fissa con decreto la udienza per la comparizione di tutti gli aventi diritto alla ripartizione della somma e, ove ci sia richiesta di integrazione del prezzo di affranco depositato, anche dell'affrancante.

Il decreto del Pretore è notificato a cura della parte diligente alle altre parti interessate almeno dieci giorni prima di quello della udienza come sopra fissata.

Art. 12.

Nell'udienza di comparizione il Pretore, sull'accordo delle parti comparse, provve-

de alla ripartizione della somma. In caso di loro disaccordo, e fallito ogni tentativo di conciliazione, il Pretore rimette le parti avanti l'autorità giudiziaria competente per valore.

Art. 13.

Gli atti di affrancazione dei canoni e delle altre prestazioni di cui al precedente articolo 1, compresi quelli della procedura prevista dalla presente legge, sono ammessi alle agevolazioni stabilite dalle disposizioni sulla proprietà contadina di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e leggi successive di modifica e integrazione.

Agli affrancanti potrà inoltre essere concesso un sussidio statale fino al quinto del prezzo di affrancazione, a termini dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma primo, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 14.

Le norme della presente legge si applicano anche ai procedimenti di affrancazione in corso al momento della sua entrata in vigore semprechè non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato, o definiti con atto formale tra le parti.

Art. 15.

Le norme della presente legge, ad eccezione degli articoli 1 e 2, si applicano anche ai canoni livellari veneti, disciplinati con la legge 15 febbraio 1958, n. 74 e ai rapporti miglioratari regolati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16.

È sospesa per 10 anni, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, sia per i canoni enfiteutici in natura che per quelli in danaro, la facoltà di revisione prevista dall'articolo 962 del Codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Schietroma: « Norme sulla affrancazione di fondi rustici »
(n. 1183)

Art. 1.

Con decorrenza dall'annata agraria in corso ogni prestazione fondiaria perpetua o comunque affrancabile, qualunque ne sia la denominazione, può essere corrisposta tutta in danaro.

La prestazione stessa, anche se già corrisposta in tutto o in parte in danaro, non può comunque superare il valore rappresentato dal reddito dominicale del fondo, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939 n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e moltiplicato per cinque.

La prestazione contenuta inderogabilmente nel limite di cui al comma precedente serve anche di base per la determinazione del prezzo di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.

Sono in ogni caso salve le condizioni di miglior favore in beneficio del debitore.

Art. 2.

Ogni domanda giudiziale di affrancazione si propone con ricorso al Pretore del luogo dove è situato il fondo, qualunque ne sia il valore.

Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione nonchè di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se è persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la sua ubicazione, la denominazione catastale e almeno tre confini.

Al ricorso sono allegati l'ultima quietanza e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e, in mancanza, l'atto di notorietà sull'esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonchè il certificato storico-catastale dell'immobile e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio.

Art. 3.

Il Pretore, con proprio decreto, fissa l'udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e decreto sia notificato anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.

Il Pretore deve cercare di conciliare le parti a sensi dell'articolo 185 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma che il ricorrente deve depositare presso la Cassa depositi e prestiti quale capitale di affranco.

Sulla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore ordina l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.

Il cancelliere provvede a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

Art. 5.

Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione se legalmente richiesta a sensi dell'articolo 6 e dovuta; a tal fine, come pu-

re per il caso che sia contestato il diritto ad affrancare, il Pretore ordina iscrizione di ipoteca giudiziale per l'ammontare che riterrà opportuno.

Art. 6.

L'ordinanza, prima della trascrizione, deve essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.

Entro sei mesi dall'avvenuta notifica chi vi ha interesse può adire l'autorità giudiziaria competente per la revoca dell'affrancazione, la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e la attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.

La sentenza, che decide la controversia, va annotata a fianco dell'ordinanza pretoria.

Alla vertenza si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile circa la responsabilità per le spese e i danni processuali.

Art. 7.

Trascorsi i sei mesi senza che vi sia domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4 relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

Il Pretore con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale; il decreto del Pretore è annotato a fianco dell'ordinanza di affrancazione.

Art. 8.

Trascorsi i sei mesi senza che vi sia domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 6 o

al passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene mediante ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso ove si tratti di più aventi diritto.

Art. 9.

In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie. I diritti e gli onorari ai procuratori legali, agli avvocati e ai consulenti sono ridotti alla metà. Ciascuna delle parti provvede alle proprie spese; quelle di consulenza sono a carico dell'affrancante.

Art. 10.

All'affrancante potranno essere concessi tutti i sussidi statali previsti dalle norme vigenti in materia di acquisto di fondi rustici, alle condizioni di legge.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle emanate con la presente legge.

Art. 12.

Nelle vertenze in corso, il giudizio è sospeso a richiesta dell'affrancante, se entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge egli ha proposto ricorso al Pretore a sensi dell'articolo 2.